



TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Silvia Rossi Giudice

dott. Lorenzo Lico Giudice

Nel procedimento per concordato preventivo ex art 161 c 6 LF nr. 12/2020 proposto da

ARTEFACT DOO SRL

Avv L Patimo

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che la società ricorrente, contro la quale il Pubblico Ministero ha proposto istanza di fallimento (una prima volta nel marzo 2020, istanza improcedibile ex art 10 DL 23/2020; poi reiterata) basata su accertamenti da cui è emersa l' esistenza (fra l'altro) di rilevanti debiti tributari non assolti, ha depositato istanza di concordato in bianco "in limine", e cioè il 23-9-2020 alle ore 21,20 per l'udienza del mattino successivo;

che inoltre, a fronte della assegnazione da parte del Tribunale del termine per il deposito della proposta e del piano e della nomina del cd "Precommissario", ha dichiarato espressamente di non essere in grado neppure di versare un fondo spese di importo relativamente modesto , e ciò per tutto il mese di ottobre, così dimostrando di non essere in possesso neppure delle risorse minime per impostare l'attività necessaria a formulare una proposta ai creditori (nella fattispecie: necessariamente anche una proposta al fisco ex art 182 ter lf) e per affrontare quantomeno le spese iniziali della procedura;

ritenuto che l'insieme di queste due circostanze sia sintomatico dell'uso distorto dello strumento del concordato in bianco , destinato – nel caso - non a predisporre una seria soluzione concordata della crisi in condizioni di protezione del patrimonio ma soltanto a procrastinare la dichiarazione di fallimento (in tema v Cass 7117/2020) ;

sentita la debitrice nell'udienza fissata ex art 162 c 2 lf , e rilevato che a detta udienza, tenutasi il 27 ottobre 2020, la società – che aveva chiesto un termine fino al 30 ottobre per effettuare il deposito del fondo spese – non ha in alcun modo portato nuovi elementi di

giudizio, limitandosi a reiterare l'istanza di termine; va peraltro considerato che nelle more di questa decisione non vi è stato alcun deposito di somme sul conto corrente intestato alla procedura che il Commissario Giudiziale aveva tempestivamente dichiarato di poter aprire;

rilevato che l'informativa periodica depositata dalla concordante è risultata totalmente sintetica e priva di qualsiasi documento di riscontro;

ritenuto pertanto di dover ribadire la valutazione di uso distorto dello strumento concordatario da parte della debitrice, che ha impedito la tempestiva pronuncia sulla istanza di fallimento proposta dal PM: pronuncia che, ove intervenuta entro il 30 settembre 2020 (ed a questo scopo era stata fissata l'udienza in tempo utile) avrebbe potuto comportare gli effetti dell'art 10 comma 3 DL 23/2020 conv in L 40/2020 (“ *quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito entro il 30 settembre 2020 la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli artt 10, 64, 65. 67 primo e secondo comma, 69 bis e 147 LF “*), posti a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni previste dall'art 161 c 8 LF: violazione degli obblighi informativi e palese inidoneità della attività del debitore alla predisposizione di proposta e piano

PQM

revoca la assegnazione del termine per il deposito di proposta e piano e dichiara inammissibile il concordato.

Provvede sull'istanza di fallimento del Pubblico Ministero come da separata sentenza.

Rimini, così deciso in camera di consiglio il 5-11-2020.

Il Presidente est

Dr Francesca Miconi